

STATUTO

**COOPERATIVA LA CASA DI
ALICE - COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA PELLEGRINI 27

Numero REA: MS - 123312

Codice fiscale: 01224640456

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

sto che il Consiglio intende proporre all'Assemblea per l'approvazione, e svolge altresì una relazione volta ad illustrare i vari punti delle modifiche proposte, i motivi che le hanno dettate e la loro utilità per i futuri programmi sociali. Il Presidente invita quindi l'assemblea a pronunciarsi in merito.

L'assemblea a voti unanimi, espressi in modo palese con alzata di mano, delibera:

1) che il funzionamento della società è regolato compiutamente dalla nuova normativa e dalle norme contenute nel documento denominato "Statuto" illustrato dal Presidente.

Si trascrive qui di seguito il nuovo testo delle norme di funzionamento della società, dette "statuto", sopra approvate dall'assemblea.

"STATUTO"

Denominazione, sede, durata, scopo ed oggetto sociale

Art.1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "COOPERATIVA LA CASA DI ALICE - COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.".

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Massa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento

	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'as-	
	semblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni	
	nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Art.3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
	zione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art.4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di	
	conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle	
	famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza	
	sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	
	beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani,	
	disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condi-	
	zioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e	
	per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno,	
	di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti	

ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, e potrà avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art.5 - Oggetto

	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri
	soci cooperatori, ha per oggetto:
	a) l'organizzazione e/o la gestione di comunità-alloggio, co-
	munità educative, centri di accoglienza, centri diurni, centri
	di aggregazione, soggiorni-vacanze per minori,
	b) l'attività di animazione e di turismo sociale,
	c) l'organizzazione e/o la gestione di asili nido e di altre
	attività educative rivolte alla prima infanzia,
	d) l'organizzazione e/o la gestione di progetti-giovani in ge-
	nerale e di progetti ed eventi specifici rivolti alla preven-
	zione del disagio giovanile,
	e) l'organizzazione e/o la gestione di progetti ed interventi
	educativi di preformazione e formazione professionale, volti
	al recupero ed alla riabilitazione di minori e giovani porta-
	tori di situazioni di disagio sociale e/o psichico con previ-
	sione per la cooperativa della possibilità di vendere all'e-
	sterno eventuali prodotti derivanti dallo svolgimento di tali
	attività,
	f) l'organizzazione e/o la gestione di strutture residenziali
	e semi-residenziali finalizzate al recupero e al reinserimento
	sociale di soggetti già dediti ad abuso di farmaci, alcolici e
	stupefacenti,
	g) l'organizzazione e/o la gestione di servizi rivolti a por-
	tatori di handicap fisico e/o psicofisico quali:

	- centri ed attività riabilitative,	
	- centri ed attività di socializzazione e di preformazione	
	professionale,	
	- attività di assistenza domiciliare,	
	- strutture residenziali,	
	- interventi di inserimento ed integrazione scolastica e di	
	supporto socio-educativo extra scolastico,	
	h) l'organizzazione e/o la gestione di servizi rivolti ad an-	
	ziani autosufficienti e non autosufficienti quali:	
	- centri diurni sociali e protetti,	
	- residenze assistite e protette, residenze sanitarie assi-	
	stenziali (RSA),	
	- assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata	
	(ADI),	
	- soggiorni vacanza,	
	i) l'organizzazione e/o la gestione di servizi rivolti a sog-	
	getti affetti da disturbi o disabilità di tipo psichico e/o	
	psichiatrico quali:	
	- strutture semi residenziali e residenziali in genere,	
	- assistenza domiciliare sia sociale che infermieristica e	
	riabilitativa,	
	j) l'organizzazione e/o la gestione di interventi sociali in	
	genere volti alla assistenza ed integrazione degli extracomu-	
	nitari e dei nomadi,	
	k) l'organizzazione e/o la gestione di ogni altro servizio ri-	

volto all'attuazione sul territorio di interventi previsti dalla normativa o dalla programmazione nazionale, regionale e locale in campo sociale, socio-sanitario ed educativo,

l) la progettazione, coordinamento, gestione, valutazione, effettuazione di docenze e tutorship di progetti formativi, sia autofinanziati che finanziati da fondi FSE, EQUAL e dalla legge 236/1993 e comunque da fondi di provenienza regionale, nazionale o comunitari destinati ai propri lavoratori.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di

terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Art.6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Tale regolamento, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.7 - Normativa applicabile

Alla presente cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) – le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) – in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 Codice Civile, secondo comma, determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

Art.8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 Codice Civile. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini socia-

li con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art.9 - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori:

a) – le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di “soci lavoratori” della cooperativa; precisato che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991, alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) – i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a) e b) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

	Art.10 - Diritti dei soci cooperatori	
	nei rapporti mutualistici	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-	
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-	
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indica-	
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-	
	va.	
	Art.11 - Soci Volontari	
	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone	
	fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a presta-	
	re gratuitamente la loro attività a favore della società.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei so-	
	ci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari non partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è altresì esclusa, nei loro confronti, la remunerazione dell'attività svolta, nonché la distribuzione di ristorni.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

1) - i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;

2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;

3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);

5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è

necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);

7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

Art.12 - Procedura di ammissione

La domanda di ammissione, in forma scritta, dovrà contenere, trattandosi di persona fisica, le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;

b) effettiva attività svolta, condizione professionale, specifiche competenze possedute;

c) dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa;

d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la categoria di soci in relazione alla quale viene richiesta l'ammissione.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta

dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo deve pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di

nuovi soci.

Art.13 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare in conformità a quanto stabilito dall'art.11 (undici) del presente statuto in relazione ai soci volontari, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art.14 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è obbligato a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osser-

vanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.15 - Trasferimento delle quote dei soci

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 8 (otto).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi

vi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Articolo 16 – Soci in prova.

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione nel rispetto dei limiti di legge, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale ovvero dell'inserimento nell'impresa sociale; la formazione professionale ovvero l'inserimento nell'impresa sociale possono essere disciplinate, in modo generale, da apposito regolamento. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari al cinquanta per cento di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e

non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Art.17 - Acquisto di quote proprie

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art.18 - Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quan-

to compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

b) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;

c) la risoluzione, per qualsiasi causa e motivazione, del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo da comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.19 - Esclusione

L'esclusione del socio, può aver luogo:

1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; la gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società.

L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito ad assemblee regolarmente convocate;

7) per condanna con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

8) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione può inoltre aver luogo nel caso in cui il socio, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'esclusione può aver luogo altresì nel caso di rapporto di lavoro non subordinato qualora il contratto di lavoro sia stato risolto per inadempimento.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa, ed è comunicata al socio escluso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'organo amministrativo non può delegare i propri poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo successivamente al decorso del suindicato termine di sessanta giorni senza che il socio escluso abbia proposto opposizione al tribunale.

Art.20 - Morte del socio

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale

non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. L'organo amministrativo non è comunque tenuto ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari. Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art.21 - Liquidazione e rimborso della quota

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperato-

ri ed i loro eredi o legatari – ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d), del codice civile – hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristoro. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio,

all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dall'organo amministrativo, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art.22 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art.23 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.24 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.25 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi degli artt. 2525 e 2468 del codice civile. Ciascuna quota ha valore nominale pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante con-

ferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Art.26 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano, nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale, evidenzian-

do le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;

– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art.27 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea

dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Art.28 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori. I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

Decisioni dei soci

Art. 29 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno; la nomina del revisore contabile ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;	
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile);	
7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò,	

l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 30 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rap-

presentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea, lo scioglimento anticipato della società.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Art. 32 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 33 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal più anziano, per età anagrafica degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art.35 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci. La rappresentanza non può essere conferita ad un socio amministratore, mentre non si applicano, per il resto, i divieti di cui all'art.2372, quinto comma, codice civile; la delega per la rappresentanza può essere conferita anche ad un socio lavoratore e dipendente della società, purché non ammi-

nistratore.

Amministrazione

Art.36 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri o da due o più amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione o di più amministratori l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. E' ammessa la nomina a tempo indeterminato.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Art.37 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi

dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giu-
dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da
almeno uno dei suoi membri. La convocazione, contenente l'or-
dine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, de-
ve essere spedita a ciascun membro del consiglio, ai sindaci
effettivi ed al revisore se nominati, con qualsiasi mezzo ido-
neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almen-
tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almen-
un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio
di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,
quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-
daci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-
strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza
dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-
gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei
voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute
dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato
dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono con-
stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario,
verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni
degli amministratori.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am-

ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni
cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art.38 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 Codice Civile.

Art.39 - Poteri di gestione

All'organo di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea dei soci. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art.40 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono esse-

re delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art.41 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, e agli amministratori delegati se nominati.

Quando l'amministrazione è affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta la rappresentanza spetta agli stessi in via disgiunta o congiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via disgiunta ovvero in via congiunta.

Art.42 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art.43 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ove necessario ai sensi di legge, ov-

vero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art.44 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.45 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-

	sente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 let-
	tera d) Codice Civile.
	2) di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione
	i più ampi poteri per l’attuazione delle delibere testé assun-
	te, compresa la facoltà di apportare al presente atto e rela-
	tivo "Statuto" le eventuali modifiche che venissero richieste
	dalle competenti autorità in sede di iscrizione al Registro
	delle Imprese, senza necessità di convocare ulteriormente
	l'assemblea.
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
	rola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza essendo le ore
	dieci e minuti trenta.
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della
	società.
	Il presente è soggetto all’imposta di registro in misura fissa
	ai sensi e per gli effetti dell’art.11 bis della Tariffa Parte
	Prima allegata al D.p.r. 26 aprile 1986, n.131, ed è altresì
	esente dall’imposta di bollo ai sensi e per gli effetti
	dell’art.27 bis della tabella allegata sotto la lettera “B” al
	D.p.r. 26 ottobre 1972 n.642.
	Ai sensi del d.m. 22 dicembre 1997 (pubblicato sulla G.U.
	n.302 del 30 dicembre 1997) e successive modifiche ed integra-
	zioni al presente atto si applicano i diritti di segreteria
	per l’iscrizione nel registro delle imprese nella misura del
	cinquanta per cento.